



Complemento alla Circolare n. 45

1. Domanda per la classificazione tariffaria per i coniugi con un solo reddito

Se l'assoggettato all'imposta alla fonte o il datore di lavoro comprova **che il coniuge domiciliato all'estero non consegue un reddito** (da attività lucrativa, rendita, ecc.), su richiesta scritta l'Amministrazione delle imposte accorda, per mezzo della **classificazione della tariffa**, la tassazione secondo la tariffa B / M¹ / S². La richiesta dev'essere inoltrata entro 3 mesi dall'assunzione dell'impiego.

Unitamente alla domanda per la classificazione tariffaria (modulo 173) dev'essere inoltrato a titolo di prova uno dei documenti, a scelta, elencati in calce alla domanda. Le dichiarazioni estere devono essere tradotte in una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni (italiano/tedesco/romancio) o in inglese, datate e firmate. La domanda deve essere presentata **ogni anno**.

Se il coniuge vive in Svizzera, non è necessario presentare la domanda.

2. Domanda per la classificazione tariffaria per famiglie monoparentali

In caso di lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, su domanda scritta l'Amministrazione delle imposte accorda, per mezzo della classificazione della tariffa, la tassazione secondo la tariffa H / P¹ / U². La domanda deve essere inoltrata entro 3 mesi dall'assunzione dell'impiego.

Unitamente alla domanda per la classificazione tariffaria (modulo 174), devono essere inoltrati i documenti elencati in modo esaustivo nella domanda. Le dichiarazioni estere devono essere tradotte in una lingua ufficiale del Cantone dei Grigioni (italiano/tedesco/romancio) o in inglese, datate e firmate. La domanda deve essere presentata **ogni anno**.

Fino a quando non è disponibile una classificazione accordata della tariffa, deve trovare applicazione la tariffa A0 / L0¹ / R0².

3. Frontalieri

Le tariffe per frontalieri si differenziano in funzione del domicilio, **del rapporto d'impiego e della frequenza di rientro a casa**, per quanto la nazionalità non ha nessuna importanza per l'applicazione della tariffa.

Paese di domicilio	Rapporto d'impiego:	Rientro giornaliero a casa:	Rientro settimanale a casa*:
Germania	di diritto privato o di diritto pubblico	massimo 4.5% con attestazione di residenza dell'ufficio fiscale del comune di domicilio, altrimenti secondo la tariffa	secondo la tariffa
Francia	di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Italia	di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
Liechtenstein	di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa
	di diritto privato	non assoggettato all'imposta alla fonte	secondo la tariffa
Austria	di diritto privato o di diritto pubblico	secondo la tariffa	secondo la tariffa

*alloggio adeguato nel Cantone dei Grigioni e notifica presso il comune di soggiorno



Avvertenza: un rapporto di lavoro di diritto pubblico (ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione) non è dato solo presso una corporazione di diritto pubblico (comune, Stato, ecc.), ma anche in caso di un istituto di diritto pubblico (per es. banca di Stato).

4. Conteggio e consegna delle imposte alla fonte

I conteggi dell'imposta alla fonte devono essere effettuati **mensilmente**. Tutti i datori di lavoro, che impiegano al massimo cinque dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte, possono effettuare i conteggi **semestralmente**. Le aziende, che procedono al conteggio tramite il sistema uniforme di notifica dei salari "ELM" o che inoltrano **elettronicamente** i dati con il software di dichiarazione "SofTax QUEST", devono effettuare i conteggi **mensilmente**.

5. Obbligo di notifica in caso di assunzione e cambiamento d'impiego

In caso di occupazione di persone assoggettate all'imposta alla fonte con attività lucrativa in Svizzera fanno stato in base all'art. 104 cpv. 1 lett. d LIG e art. 5 OIFo i seguenti obblighi di notifica:

- **frontalieri:** in caso di frontalieri il (nuovo) datore di lavoro deve notificare all'Amministrazione cantonale delle imposte, entro 8 giorni dall'avvio dell'attività lucrativa mediante il modulo 107, l'assunzione risp. il cambiamento d'impiego.
- **procedura di notifica:** in caso di lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte, che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera per una durata massima di 90 giorni senza permesso di dimora o di lavoro (lavoratori con obbligo di notifica del datore di lavoro all'Ufficio federale della migrazione), l'assunzione dell'impiego dev'essere notificata all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 8 giorni dall'avvio dell'attività tramite il modulo 107.

Il datore di lavoro può spedire il modulo di notifica (modulo 107) con le indicazioni necessarie all'Amministrazione cantonale delle imposte anche per mail. In caso di **violazione dell'obbligo di notifica** l'Amministrazione delle imposte può infliggere al datore di lavoro una **multa disciplinare** fino a CHF 1'000, in casi gravi fino a CHF 10'000.

Se il datore di lavoro effettua la trasmissione del conteggio per l'imposta alla fonte in via elettronica con ELM o "SofTax QUEST", la notifica della persona soggetta all'imposta alla fonte può avvenire con il conteggio mensile.

6. Provvigione di riscossione

Il debitore della prestazione imponibile riceve per la sua collaborazione alla riscossione dell'imposta alla fonte una provvigione pari al 1% delle imposte consegnate. Per i conteggi con il sistema uniforme di notifica dei salari con imposta alla fonte (ELM) o inoltrati elettronicamente con il software di dichiarazione "SofTax QUEST" la provvigione ammonta al 2%. L'Amministrazione cantonale delle imposte può esigere del tutto le provvigioni di riscossione trattenute dal debitore della prestazione imponibile, se egli non adempie gli obblighi procedurali. L'autorità fiscale cantonale può esigere in questi casi anche un conteggio mensile al posto di un conteggio trimestrale.

¹⁾ per i frontalieri in base all'accordo sulla doppia imposizione tra Svizzera e Germania

²⁾ per i frontalieri in base all'accordo sulla doppia imposizione tra Svizzera e Italia